

## REGOLAMENTO (CEE) N. 737/90 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1990

relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Cernobil, si sono disperse nell'atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3955/87<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 4003/89<sup>(2)</sup>, ha fissato le tolleranze massime di radioattività per l'importazione dei prodotti agricoli originari di paesi terzi e destinati all'alimentazione umana, la cui osservanza è oggetto di controlli da parte degli Stati membri; che l'applicazione di tale regolamento è prevista sino al 31 marzo 1990;

considerando che, senza pregiudizio dell'eventuale futuro ricorso, se necessario, alle disposizioni del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89<sup>(4)</sup>, la Comunità deve, per quanto riguarda le conseguenze specifiche dell'incidente di Cernobil, continuare a far sì che i prodotti agricoli e trasformati, che sono destinati all'alimentazione umana e che sono suscettibili di essere contaminati, siano introdotti nella Comunità soltanto secondo modalità comuni;

considerando che occorre che dette modalità comuni tutelino la salute dei consumatori, preservino, senza compromettere indebitamente gli scambi tra la Comunità ed i paesi terzi, l'unicità del mercato ed impediscano deviazioni di traffico;

considerando che i motivi che hanno prevalso all'atto dell'adozione del regolamento (CEE) n. 3955/87 sono tuttora validi, a cagione soprattutto del fatto che la conta-

minazione radioattiva in taluni prodotti agricoli originari dei paesi terzi che hanno risentito di detto incidente supera ancora le tolleranze massime di radioattività fissate nel regolamento stesso;

considerando che l'osservanza delle tolleranze massime in questione deve continuare ad essere oggetto di controlli adeguati e che la loro mancata osservanza potrà essere sanzionata mediante divieti d'importazione;

considerando che la contaminazione radioattiva in numerosi prodotti agricoli è diminuita e continuerà a decrescere fino ai livelli esistenti prima dell'incidente di Cernobil; che è quindi necessario stabilire una procedura per l'esclusione di questi prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento;

considerando che, poiché il presente regolamento riguarda tutti i prodotti agricoli e trasformati destinati all'alimentazione umana, non occorre applicare nella fattispecie la procedura prevista all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE<sup>(5)</sup>;

considerando che occorre prevedere una procedura semplificata per apportare alle misure previste dal presente regolamento le precisazioni e gli adeguamenti che dovessero rivelarsi necessari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ad eccezione dei prodotti non atti all'alimentazione umana elencati nell'allegato I e dei prodotti che siano eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento secondo la procedura prevista all'articolo 7, il presente regolamento è applicabile ai prodotti originari dei paesi terzi di cui:

- all'allegato II del trattato,
- al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione<sup>(7)</sup>,

(1) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.

(2) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 4.

(3) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.

(4) GU n. L 211 del 27. 7. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(6) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

(7) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.